

Allegato " B " alla Raccolta n.6180

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituito l'ente avente forma giuridica di fondazione e denominato "FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA IN SANITA'"

Articolo 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Roma, presso I.S.S. in Viale Regina Elena n.299 e la sede amministrativa in Arezzo c/o Studio Lapini Via XXV Aprile n.20.

Il C D A può trasferire la sede legale e la sede amministrativa con sua determinazione senza che ciò comporti modifica statutaria.

2. La Fondazione sempre con delibera del C D A, può inoltre, istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze ed opera senza vincoli territoriali.

Articolo 3 - Durata

1. La durata della Fondazione è stabilita in cinque anni rinnovabili a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente statuto per altri cinque anni.

Articolo 4 - Finalità

La Fondazione non ha fini di lucro ed è apolitica, ha lo scopo di sviluppare e diffondere la ricerca e

lo sviluppo delle competenze professionali nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione in sanità, con particolare riferimento al settore della sicurezza del paziente, del cittadino, dell'operatore sanitario, socio-sanitario e alla qualità delle cure.

1. La Fondazione si propone di promuovere lo svolgimento di attività perseguendo finalità di utilità e solidarietà sociale nei seguenti settori:

- beneficenza;
- istruzione, formazione e cultura;
- tutela e promozione dei diritti;
- assistenza sanitaria e sociale;
- ricerca scientifica.

2. Per perseguire tali finalità, la Fondazione si propone di promuovere iniziative finalizzate ad accrescere i livelli di sicurezza del paziente e dell'operatore sanitario e socio-sanitario, favorendo la ricerca scientifica per l'innovazione, la qualità e la sicurezza delle cure ed il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica.

3. In particolare, la Fondazione si propone di agire in ambiti rappresentati primariamente dall'identificazione e dallo sviluppo di tecnologie, sistemi organizzativi e metodologie di qualificazione delle

competenze professionali per sostenere le seguenti azioni:

a) La condivisione e la divulgazione delle esperienze nazionali ed internazionali nell'ambito della gestione dei percorsi di diagnosi e di cura per la corretta assistenza dei malati, per la prevenzione in particolare nell'ambito del rischio clinico, mediante la promozione di iniziative interdisciplinari coinvolgenti le società scientifiche, ordini professionali ed enti di accreditamento;

b) La diffusione dei principi e degli strumenti del governo clinico, quali l'approccio multidisciplinare, la diffusione di procedure organizzative, lo sviluppo di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici nell'ambito delle pratiche cliniche ed assistenziali, di audit e miglioramento continuo;

c) Lo sviluppo, il sostegno e la diffusione di:

- Programmi di formazione ed incontri scientifici;

- Tecnologie e sistemi organizzativi innovativi;

- Sussidi, anche audiovisivi, relativi alla gestione in sicurezza di processi clinico-assistenziali a rischio;

- Tecnologie telematiche (telemedicina) e metodo-

logie a supporto dell'erogazione dei servizi sanitari;

d) La definizione di meccanismi assicurativi e compensativi, anche innovativi, a tutela degli utenti, degli operatori e delle amministrazioni sanitarie;

e) La valutazione sulla base del metodo scientifico dell'incidenza del rischio legato all'utilizzo di pratiche mediche non accreditate, ricomprese nelle medicine complementari ed alternative.

Articolo 5 - Attività strumentali accessorie e connesse

1. Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- accettare, su proposta dei soci fondatori, previo parere vincolante degli stessi e del CDA, nuovi soci qualificati che potranno garantire opportuni conferimenti di risorse in misura determinata dal consiglio d'amministrazione della Fondazione;

- promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;

- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca;

- compiere studi e ricerche;

- curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi;

- affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività nell'ambito delle risorse disponibili;

- stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione;

- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione previa

intesa tra i soci fondatori;

- richiedere sovvenzioni e contributi per proget-

ti coerenti con le finalità della Fondazione;

- predisporre, gestire ed amministrare incarichi

di collaborazione nazionale ed internazionale;

- svolgere qualsiasi altra attività strumentale,

accessoria o connessa agli scopi.

Articolo 6 - Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- fondo di dotazione costituito dai conferimenti

in denaro o in natura effettuati dai soci fondatori

(ISS e Gutenberg) o da altri partecipanti;

- beni immobili, beni mobili registrati e beni

mobili non registrati di proprietà della Fondazione;

- riserve costituite con utili o avanzi di ge-

stione;

- donazioni accettate;

- eredità accettate con beneficio di inventario;

2. Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- utili derivanti dall'esercizio di attività so-

ciali;

- contributi corrisposti da tutte le persone fi-

siche e giuridiche pubbliche o private che vogliano

contribuire alla sua attività;

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare

il patrimonio della Fondazione.

Articolo 7 - Organi

1. Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'organo di controllo.

2. Sono ineleggibili alla carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo:

- l'interdetto;
- l'inabilitato;
- il fallito;
- il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato.

3. Sono incompatibili con la carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo ogni carica che per motivi di legittimità o di opportunità siano in palese contrasto o conflitto di interesse o di funzione.

4. Le persone che ricoprono le cariche descritte hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dei propri uffici, ferma restando la

possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo.

Articolo 8 - Il Presidente

1. Il Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dal socio fondatore "GUTENBERG S.r.l."

2. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rinominabile.

3. Il Presidente è presidente di diritto del consiglio di amministrazione.

4. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza sia sostanziale sia processuale della Fondazione ed è attribuito il potere di coordinamento e il potere di impulso delle attività della Fondazione e, insieme, il potere di amministrazione ordinaria della Fondazione.

5. In qualità di presidente di diritto del consiglio di amministrazione, il Presidente può convocare tale organo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Articolo 9 - Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dal socio fondatore ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

2. Il Vice-Presidente dura in carica tre esercizi ed è rinominabile.

3. Al Vice-Presidente è affidata la funzione surrogatoria e di supplenza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il Vice-Presidente può convocare il consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed eserciti contemporaneamente le funzioni vicarie del Presidente.

Articolo 10 - Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo collegiale composto da persone fisiche da un minimo di quattro membri fino ad un massimo di sette, nominate secondo le modalità di seguito indicate:

- il socio fondatore Gutenberg nomina numero due amministratori;

- il socio fondatore Istituto Superiore di Sanità nomina numero due amministratori;

- La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è invitata a nominare numero un amministratore;

- il Ministero della Salute è invitato a nominare un amministratore;

- un amministratore è nominato dall'Asl Toscana Sud-Est;

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica

tre esercizi e ciascun amministratore è rieleggibile.

3. E' presidente di diritto del consiglio di amministrazione il Presidente della Fondazione.

4. Al consiglio di amministrazione è attribuito il potere deliberativo nelle seguenti materie:

- approvazione del programma annuale;
- approvazione del bilancio d'esercizio;
- nomina dell'organo di controllo (su indicazione vincolante dei Soci Fondatori);
- determinazione dell'eventuale compenso dei componenti degli organi;
- revoca dell'organo di controllo;
- modificazioni dello statuto;
- scioglimento della Fondazione;
- nomina dei liquidatori;
- qualunque altro atto di natura straordinaria.

5. Il consiglio di amministrazione può essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

6. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio; se il Presidente della Fondazione non provvede, la

convocazione è ordinata con decreto dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.

7. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno due amministratori entro dieci giorni dalla richiesta; se il Presidente della Fondazione non provvede, la convocazione è ordinata con decreto dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.

8. Il consiglio di amministrazione è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso comunicato a tutti gli amministratori ed al revisore almeno dieci giorni prima, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve indicare giorno, ora e luogo della riunione e ordine del giorno.

9. La riunione del consiglio di amministrazione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del consiglio di amministrazione, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispon-

dente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

10. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, cioè con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare sarà necessario che sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione ed al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, nonché sia consentito ai consiglieri di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

L'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante,

onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Ciascun amministratore è titolare del diritto di intervento e del diritto di voto nelle riunioni del consiglio di amministrazione. Il diritto di intervento può essere esercitato da ciascun amministratore: (a) mediante partecipazione diretta alla riunione del consiglio di amministrazione, (b) mediante partecipazione indiretta alla riunione del consiglio di amministrazione per corrispondenza o per via telematica. Il diritto di voto può essere esercitato da ciascun amministratore: (a) personalmente e direttamente mediante manifestazione del voto alla riunione del consiglio di amministrazione, (b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica.

11. Il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della maggioranza degli amministratori e, per il quorum deliberativo, la maggioranza degli intervenuti, il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della maggioranza degli amministratori e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti nelle seguenti materie:

- modifiche statutarie;
- nomina dell'organo di controllo;

- revoca dell'organo di controllo;

- determinazione dell'eventuale compenso dei componenti degli organi;

- scioglimento della Fondazione;

- nomina dei liquidatori.

Articolo 11 - Organo di Controllo

1 Nei casi previsti dalla legge o nel caso in cui i soci fondatori lo ritengano opportuno, la funzione di organo di controllo è esercitata da un unico rappresentante, nominato con decisione del CDA su indicazione dei soci fondatori.

2 Lo stesso dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, è rieleggibile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione

legale dei conti o nel caso in cui egli sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5 L'organo di controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del CdA.

Articolo 12 - Cessazione dei componenti degli organi

1. La cessazione dalla carica di componente degli organi si determina al verificarsi delle seguenti cause:

- scadenza del termine;
- dimissioni;
- morte;
- revoca da parte dell'organo o dell'ente che ha nominato il componente che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa, ad eccezione dell'organo di controllo.

2. Quando un componente di un organo cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo componente.

3. Quando un componente di un organo cessa dalla ca-

rica per dimissioni, morte o revoca:

- se i componenti rimasti in carica sono più della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti nominano un sostituto che rimane in carica finché l'organo o l'ente che ha nominato il componente cessato non provvederà alla nuova nomina;

- se i componenti rimasti in carica sono meno della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti richiedono con raccomandata a.r. o con PEC agli organi o agli enti che hanno nominato i componenti cessati affinché provvedano alla nomina di un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine dei componenti in carica all'atto della nomina;

- se i componenti sono tutti cessati, allora gli organi o gli enti che hanno nominato i componenti cessati provvedono alla ricostituzione dell'organo.

Articolo 13 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno solare.

Articolo 14 - Bilancio d'esercizio e sua approvazione

1. Il bilancio d'esercizio è il documento contabile che deve essere redatto con chiarezza e deve rappre-

sentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico d'esercizio. E' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere corredato della relazione sulla gestione dell'organo di controllo.

2. Ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio, deve essere osservata la seguente procedura:

- il Presidente della Fondazione deve convocare il consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

- il Presidente della Fondazione deve redigere il progetto di bilancio;

- il Presidente della Fondazione deve trasmettere il progetto di bilancio all'Organo di Controllo;

- L'Organo di Controllo deve redigere la relazione al bilancio, entro i 15 giorni che precedono la data fissata per il Consiglio di Amministrazione;

- i singoli amministratori possono prenderne visione;

- il consiglio di amministrazione può approvare, rigettare o modificare il progetto bilancio sottoposto al suo esame.

3. La Fondazione non può distribuire né direttamente

né indirettamente utili o avanzi di gestione, che devono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15 - Scioglimento e devoluzione dei beni

1. Costituiscono cause di scioglimento della Fondazione:

- conseguimento delle finalità della Fondazione;
- impossibilità sopravvenuta di conseguimento delle finalità della Fondazione;
- delibera di scioglimento dei soci fondatori.

2. Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione della Fondazione, ma determina l'entrata della Fondazione in stato di liquidazione.

3. Verificatasi una causa di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve nominare uno o più liquidatori; nell'inerzia del consiglio di amministrazione, i liquidatori sono nominati con decreto dal presidente del tribunale, su ricorso di ciascun amministratore.

4. Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimonio e di conversione dei beni in denaro al fine di garantire il doveroso pagamento di eventuali creditori, l'eventuale residuo attivo dovrà essere

devoluto ad Enti o Fondazioni con scopo analogo o comunque a fini solidaristici sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e non potrà in alcun modo essere distribuito ai soci Fondatori.

5. Una volta ultimata l'attività di devoluzione dei beni, la Fondazione deve considerarsi estinta.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to Enrico Desideri

F.to Vasco Giannotti

F.to Luigi Bertinato

F.to Rosa Maria Martoccia

F.to Giovanni Gatteschi

F.to Enrico Coscioni

F.to Giuseppe Lippi

F.to Monica Scaravelli Notaio

Certifico io sottoscritta, Dott.ssa Monica Scaravelli, Notaio in Roma, iscritto nel Distretto Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68 ter Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e art. 22 commi 1 e 3 D.lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Firmato digitalmente: Monica Scaravelli Notaio